

La Banca convenuta, costituendosi, chiedeva il rigetto della domanda attrice, per infondatezza delle relative doglianze, eccependo la intervenuta prescrizione e la irripetibilità degli interessi ex art. 2034 c.c.

Con la memoria ex art. 183 comma VI° n.1 c.p.c., parte attrice, in conseguenza dell'effettuata produzione documentale di parte convenuta, rettificava la domanda, limitandone la quantificazione ed in considerazione della riscontrata pattuizione concernente la cms ed i tassi di interesse debitori.

Nel prosieguo della causa, veniva disposta ed espletata Ctu.

La causa era quindi all'apposita udienza, riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti.

MOTIVI della DECISIONE

La domanda è fondata per quanto di ragione, e deve essere parzialmente accolta.

La vicenda da valutare attengono, quindi, a rapporti obbligatori intercorsi tra le parti, e nella specie di c/c bancario, con verifica della completezza della documentazione e validità del contratto e singole clausole.

La consulenza tecnica espletata nel giudizio, ha esaminato la documentazione contabile attinente ai rapporti, ricostruendo le correlate situazioni debitorie/creditorie.

I rapporti dare/avere tra le parti dovranno essere computati alla stregua delle risultanze di Ctu -immune da vizi logici e congruamente motivata-, quale disposta ed espletata in merito al ricalcolo delle somme dovute, con eliminazione dalla quota di interessi, dell'anatocismo, e computo degli interessi e somme dovute, secondo quanto espressamente disposto nei quesiti affidati per l'espletamento dell'incarico.

Occorre qui evidenziare che, come ormai ribadito dagli univoci orientamenti della S.C., e da ultimo con pronunzia a S.U., non sembra sostenibile che la capitalizzazione degli interessi per periodi inferiori al semestre sia resa legittima dagli usi normativi bancari.

Con tali pronunce, i giudici di legittimità hanno affermato che l'uso bancario della capitalizzazione trimestrale degli interessi a carico del

debitore ha natura negoziale e non normativa, con la conseguenza che la relativa clausola, se anteriore alla scadenza degli interessi, si pone in contrasto con la norma imperativa dell'art. 1283 c.c. ed è pertanto affetta da nullità assoluta ed inderogabile.

L'inserimento di detta clausola nel contratto di conto corrente, in conformità alle norme bancarie uniformi predisposte dall'ABI, non esclude il vizio, poiché a tali norme deve riconoscersi soltanto il carattere di usi negoziali e non quello di usi normativi.

Nell'ipotesi dell'anatocismo bancario è dato di comune esperienza che il cliente accetta la clausola della capitalizzazione trimestrale non già nella consapevolezza che la relativa pattuizione sia conforme ad una norma di diritto oggettivo, ma soltanto perché la stessa è compresa nei moduli predisposti dalle aziende di credito, in conformità alle direttive dell'associazione di categoria, insuscettibili di qualsivoglia negoziazione individuale e l'adesione alle quali costituisce condizione inderogabile per l'accesso al credito bancario.

Da queste premesse la Corte ha desunto l'invalidità della clausola che preveda la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, per contrasto con la norma imperativa dell'art. 1283 c.c., che consente la produzione degli interessi sugli interessi scaduti solo in forza di convenzione successiva alla scadenza.

Tale nullità, come logica conseguenza, comporta che il correntista ha diritto di ripetere dalla banca le somme indebitamente corrisposte.

Sulla ritenuta illegittimità della capitalizzazione degli interessi nessuna influenza possono ormai spiegare le recenti modifiche al T.U. sulla legge bancaria n. 385/93, introdotte dal D.Lgs. 4.8.1999, n. 342, dovendosi escludere l'applicabilità della nuova disciplina sulle modalità di calcolo degli interessi ai rapporti bancari sorti anteriormente all'entrata in vigore del suddetto decreto delegato, per effetto della dichiarazione d'incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, pronunciata dalla Corte Costituzionale con la nota sentenza n. 425 del 17 ottobre 2000. Questo Tribunale ritiene di condividere tale nuovo orientamento del Giudice di

legittimità, avendone fatto applicazione in precedenti analoghe controversie.

Ora, nella specie, è indiscutibile che sia stato applicato dalla Banca convenuta il meccanismo di computo anatocistico, realizzato in violazione dell' art. 1283 c.c., vale a dire secondo un meccanismo di calcolo illegittimo.

Né può invocarsi la mancata contestazione degli estratti conto nei termini di legge, perché tale ipotetica approvazione non preclude la possibilità di negare in radice la validità e la efficacia del rapporto giuridico sostanziale che è fonte delle annotazioni (cfr., Cass. 25 luglio 2001, n.10129; Cass.14 maggio 1998, n.4846; Cass. 11 marzo 1996, n.1978; Cass. 24 luglio 1986, n. 4735; Cass. 14 febbraio 1984, n.1112).

Non può poi certo imporsi al cliente di provare che i conteggi effettuati dalla banca, e che hanno portato a quel risultato, siano errati o inattendibili, ponendo a suo carico l'onere di dimostrare come si perviene a quel saldo o ad uno diverso: ciò comporterebbe una radicale inversione dell'onere della prova, non consentita da alcuna disposizione di legge.

Il consulente nominato ha quindi proceduto alla verifica del rapporto corrente tra le parti, eliminando il calcolo anatocistico degli interessi, e quindi provvedendo correttamente a determinare gli interessi senza computo anatocistico, e alla stregua di quanto richiesto dalla parte attrice in citazione.

In merito deve rilevarsi che ai fini del computo della debitoria il Ctu ha ricostruito il rapporto, procedendo ad individuare il saldo in linea capitale, e quindi determinando i tassi di interesse, valute e cms, secondo i parametri di riferimento rilevati dalla documentazione allo stesso perito fornita.

In proposito deve rilevare che, vertendosi in materia di accertamento di rapporto di c/c bancario, ed essendo il giudizio di accertamento e ripetizione di indebito introdotto da parte attrice, incombeva difatti alla medesima l'allegazione dei riscontri concernenti sia la fonte del rapporto, sia la documentazione contabile relativa ai rapporti dare avere.



Parte attrice aveva peraltro a disposizione apposito strumento previsto da TUB (art. 119) al fine di richiedere la documentazione da allegare in sede di giudizio, strumento attivabile (cfr. Cass. Sez. 3, n. 19475/2005; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 149 del 10/01/2003) al fine di assolvere diligentemente all' onere di cui all'art. 2697 c.c., ed ai fini dell' adempimento dall' attrice all' onere di allegazione dei documenti per sostenere probatoriamente la domanda (si evidenzia peraltro che una eventuale istanza ex art. 210 c.p.c. non sarebbe stata ammissibile, così come l' acquisizione in sede di ctu della documentazione mancante, tenuto conto che la stessa (sia pur in parte) sarebbe stata riferita a documenti direttamente accessibili da parte del cliente, a mezzo dell' istanza esercitabile direttamente nei confronti dell'istituto di credito di cui all' art. 119 TUB -diritto sostanziale sempre esercitabile dal correntista anche a prescindere dall'utilizzazione in via giudiziaria dell'acquisita documentazione <cfr. Cass. Sez. I, Sentenza n. 11733 del 19/10/1999; Cass. Sez. I, Sentenza n. 11004 del 12/05/2006>, ed indipendentemente dall'adempimento del dovere di informazione da parte della banca e persino dopo lo scioglimento del rapporto <Cass. Sez. I, Sentenza n. 12093 del 27/09/2001 e Tribunale di Pescara 4 ottobre 2007>)

La ctu è stata quindi espletata alla stregua dei riscontri costituiti dagli estratti conto del periodo di riferimento analizzato ed oggetto di verifica nella ctu; in mancanza di riscontri ulteriori, l' unica possibilità di accertamento ha riguardato le verifiche nei termini di cui alla relazione tecnica in atti.

Le risultanze di tali verifiche sono quelle di seguito riportate; la pronuncia dovrà essere quindi data nei limiti di quanto oggetto di accertamento circa gli addebiti illegittimi.

Si perviene quindi nella CtU, all' esito del calcolo come effettuato giusta mandato conferito, al seguente risultato; al correntista risultano essere state indebitamente addebitate, in conseguenza del computo anatocistico degli interessi passivi, somme per € 49.064,03; tale è il saldo individuato dal CtU, e per quanto desumibile dalle risultanze contabili in atti, quali riferite ai conteggi effettuati dalla Banca convenuta; non

risultano peraltro essere stati -per quanto chiarito dal Ctu- superati i tassi soglia della normativa antiusura di cui alla legge 108/96 e relativi d.m. applicativi.

Il Ctu ha quindi effettuato il ricalcolo della debitoria, con eliminazione delle poste anatocistiche, addivenendo quindi alla ricostruzione di un saldo attivo per il correntista, pari ad € 67.091,23.

Tale è la risultante della differenza tra l' addebito complessivo effettuato dalla banca nel periodo di riferimento concernente la valutazione effettuata dal Ctu e quanto computato dal medesimo perito alla stregua ed in conseguenza dell' espunzione del computo anatocistico.

Quanto alle risultanze della ctu, possono qui richiamarsi le argomentazioni rese e conteggi a sostegno dell' elaborato peritale, quale parte integrante della presente pronuncia, ed al fine di riscontrare ed acclarare le doglianze manifestate da parte degli attori.

Essendo quindi emerso dall' elaborato peritale, al quale si rimanda integralmente per ulteriori aspetti di dettaglio nel computo delle somme, un saldo attivo, quindi a favore del correntista pari come predetto ad € 67.091,23, ed essendo stati indebitamente addebitati per saldo negativo -come sopra evidenziato- € 49.064,03, le somme che dovranno essere oggetto della pronuncia di restituzione per l' indebito riscontrato, risultano essere pari al computo in sommatoria di quanto illegittimamente addebitato (€ 49.064,03) e quanto non restituito per saldo attivo al correntista (€ 67.091,23); potrà quindi emettersi sentenza di condanna, per la complessiva somma di € 116.155,26.

Sulle dette somme dovranno essere computati gli interessi come per legge, alla stregua di quanto previsto ex art. 2033 c.c., e quindi dal giorno della domanda fino all' effettivo soddisfo.

Quanto alle eccezioni sollevate da parte convenuta, occorre rilevare la insussistenza dei presupposti di applicabilità dell' art. 2034 c.c. invocato dalla Banca convenuta, non ravvisandosi gli estremi della spontaneità nella corresponsione degli interessi e spese addebitate dalla Banca.



Con riferimento alla eccezione di prescrizione, deve qui rilevarsi che il termine correlato alla fattispecie è quello ordinario, vertendosi in materia di ripetizione di indebito; in merito si rileva inoltre che, secondo quanto costantemente sostenuto dalla giurisprudenza della S.C. il momento iniziale del termine di prescrizione decennale per il reclamo delle somme indebitamente trattenute dalla banca a titolo di interessi su un'apertura di credito in conto corrente (nella specie, perché calcolati in misura superiore a quella legale senza pattuizione scritta), decorre dalla chiusura definitiva del rapporto, trattandosi di un contratto unitario che dà luogo ad un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi, sicché è solo con la chiusura del conto che si stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti delle parti tra loro.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Matera, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda:

- In parziale accoglimento della domanda, dichiara che la Banca convenuta Banco di Napoli s.p.a., ha illegittimamente addebitato con riferimento al rapporto per cui è causa ed intrattenuto con la Martinelli Costruzioni s.r.l., somme per € 49.064,03, e condanna per le causali di cui in motivazione la predetta Banca alla restituzione a favore della [redacted] della somma di € 116.155,26, oltre interessi legali dal dì della domanda sino al soddisfo;
- condanna la Banca convenuta al pagamento delle spese di cui e delle ulteriori spese di lite, liquidando tali ultime in complessivi € 3.700,00, oltre Iva e Cna come per legge.

Matera il 28/5/2013

Il Giudice

Dott. Antonello Vitale

IL CANCELLIERE
Massa Domenico MATEDOMINI

TRIBUNALE DI MATERA
Deposito in Cancelleria

Argi 03-06-2013

IL CANCELLIERE
Massa Domenico MATEDOMINI